



Prot. 110/vf

Como, 2 marzo 2016

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 05/2016

**Convenzione CNPI e
Università di Perugia**

PROGETTO CNPI-UNIVERSITA'

Firmata lunedì 22 febbraio la convenzione tra l'università degli studi di Perugia e il Consiglio nazionale dei periti industriali.

Si tratta, in assoluto, del primo accordo siglato sul territorio tra un collegio provinciale e l'ateneo locale, sviluppato a partire dai principi fissati dalla convenzione quadro nazionale predisposta dal Cnpi.

L'obiettivo è quello di sviluppare una collaborazione verso percorsi formativi per la professione di perito industriale.

Quattro i punti fondamentali attraverso i quali si snoda la convenzione. Innanzitutto un'attività di orientamento, decisiva per supportare gli studenti verso una scelta consapevole dei corsi.

In questo senso le parti si impegnano a collaborare nella predisposizione e svolgimento di iniziative informative, di supporto e di orientamento per gli studenti, in fase di entrata (verso l'università) e in uscita (verso l'albo di categoria).

Tra gli accordi di collaborazione poi l'attività di tirocinio che per l'accesso alla professione con laurea significa un'attività di praticantato di sei mesi, svolto durante il corso di studi tramite convenzioni stipulate tra ordini e atenei.

Secondo l'intesa, le parti, tramite propri delegati, si impegnano a individuare e condividere i contenuti e le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio da svolgere presso gli studi dei periti industriali e inoltre, "a svolgere attività informative, di supporto e di orientamento per gli studenti e i periti industriali interessati".

C'è poi il capitolo della formazione continua, ormai obbligatoria per legge (DPR 137/12).

Secondo gli accordi le attività di formazione universitaria e post universitaria, devono tradursi nell'elaborazione di nuovi percorsi che, appunto grazie a specifiche convenzioni, riescano a condividere programmi, regole di riconoscimento e sistemi di reciproco accreditamento.

Del resto, secondo i risultati della prima indagine del Centro studi della Fondazione Opificium di categoria, una buona parte degli iscritti mostra un elevato interesse proprio per quei corsi di formazione continua che rilascino Cfu, anche se ciò comporta una prova di esame.

OBIETTIVO ORIENTAMENTO

Negli ultimi incontri tra i diversi consiglieri nazionali e i responsabili delle università d'Italia (Napoli, Reggio Calabria, Padova) continua ad emergere un elemento centrale su cui dobbiamo porre particolare attenzione: l'assenza di un modello di orientamento per i giovani, a livello accademico e scolastico.

DAL CNPI

Questo obbliga il Consiglio nazionale a fare dell'orientamento (destinato a scuola, studenti e famiglie) un caposaldo dell'intero progetto, con un modello che parta già dalle scuole, sia secondarie superiori che inferiori, e non solo dall'Università.

Dunque proprio per mettere in piedi un'attività complessiva di sistema affidata non solo come avvenuto fino ad ora, alla buona volontà dei singoli, il CNPI sta predisponendo una sorta di "cassetta per gli attrezzi" ad uso dei delegati di ogni collegio che andranno a dialogare con la scuola.

CAMPAGNA DI RECLUTAMENTO 2016/2017

In questo senso, all'interno del nuovo sito di categoria attualmente in fase di restyling, ci sarà una finestra appositamente dedicata al progetto giovani, per orientarli all'iscrizione al nostro albo e fornire loro tutte le informazioni necessarie.

La campagna, che grazie ad un accordo con Almalaurea, i giovani troveranno nella propria casella di posta elettronica all'indomani dell'ordinanza ministeriale sugli esami di stato, metterà in fila le ragioni per invogliare i ragazzi a scegliere la professione di perito industriale.

La strategia che stiamo studiando punta a:

- fargli capire chi è il perito industriale
- che con noi entra a far parte di una famiglia di 45 mila iscritti
- che se si iscrive all'albo diventerà un imprenditore di sé stesso (oggi il lavoro autonomo è più tutelato di prima), e gli sarà garantita la capacità di progettare, che più di ogni altra cosa lo distinguerà da qualsiasi ruolo da dipendente.
- Che avrà a disposizione una sede sul territorio per assisterlo nell'inserimento nel mondo del lavoro, per il tirocinio professionalizzante e per tutte le altre attività (formazione continua).
- Che il Consiglio nazionale sta costruendo un modello di formazione post-secondaria superiore a sua misura tale da condurlo a una laurea triennale professionalizzante.
- Che con noi c'è anche l'Eppi, l'Ente di Previdenza che oltre ad offrirgli una pensione, sarà anche in grado di sostenere l'avvio dell'attività libero professionale con una serie di incentivi.

Leasing immobiliare, come acquistare la prima casa a condizioni vantaggiose

La legge di Stabilità 2016 ha esteso l'accesso al leasing immobiliare anche per l'**acquisto della prima casa** da parte di soggetti privati, prevedendo una serie di **agevolazioni fiscali** in presenza di determinate condizioni.

Ricordiamo, brevemente, che il **leasing immobiliare** è un particolare contratto di locazione che consente di accedere alla proprietà in modo graduale, acquisendone subito la disponibilità a fronte del pagamento di canoni periodici e rinviando ad un momento futuro l'eventuale acquisto finale ad un prezzo ridotto.

Il Notariato ha pubblicato un nuovo studio intitolato "**Novità nella Legge di Stabilità 2016 per la tassazione del leasing finanziario abitativo**" che illustra tutte le novità fiscali su questa tipologia di trasferimento immobiliare.

In particolare, le novità fiscali, applicabili **dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020**, sono le seguenti:

- **detrazione Irpef** sui redditi di un importo pari al 19% dei "canoni e relativi oneri accessori" e del "costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale" a favore degli utilizzatori di immobili concessi in locazione finanziaria e destinati ad abitazione principale
- applicazione di un'**aliquota ridotta** dell'imposta di registro proporzionale, pari all'1,5%, per i trasferimenti nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio del

leasing finanziario di immobili acquisiti in locazione finanziaria da parte di utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni relative all'acquisto della prima casa

- estensione della disciplina delle **cessioni dei contratti di leasing** da parte degli utilizzatori, introdotta nel 2014, anche ai contratti aventi ad oggetto fabbricati abitativi, con la previsione di distinte aliquote dell'imposta di registro in ragione della ricorrenza o meno in capo agli utilizzatori/cessionari delle condizioni per l'acquisto della prima casa.

<http://www.notariato.it/sites/default/files/4-2016-T.pdf>

E' legittimo sospendere i lavori a causa della DIA incompleta?

Tar Campania
13.01.2016, n. 140

Se la **DIA (dichiarazione inizio attività)** necessaria per eseguire lavori edili **risulta incompleta** della documentazione necessaria, il Comune ha solo 30 giorni per richiedere le opportune integrazioni. Se questo termine è superato, il provvedimento che inibisce l'esecuzione dei lavori è illegittimo.

Lo ha chiarito il Tar Campania intervenendo in merito alla legittimità a proseguire i lavori qualora la DIA, risultasse incompleta ma **non in contrasto con le prescrizioni urbanistico-edilizie**.

Il caso in esame riguarda il ricorso presentato da un proprietario circa l'ordinanza di sospensione dei lavori ed eliminazione delle opere abusive disposta dal Comune, per l'**incompletezza della documentazione** (mancanza dei coni ottici fotografici dei contigui beni immobili, della dichiarazione congiunta del proprietario e del tecnico sulla legittimità urbanistica e assenso dei comproprietari del cortile comune).

Il Tar accoglie il ricorso proposto ed annulla il provvedimento di inibizione della DIA, ribadendo quanto previsto dall'art. 23, comma 6, del dpr 380/2001 (testo unico edilizia).

Ovviamente, in caso di difformità rispetto al titolo edilizio necessario o di contrasto con le prescrizioni urbanistico-edilizie, il Comune è legittimato a sospendere i lavori anche dopo la scadenza del termine fissato dalla legge.

Ma se, come nel caso in sentenza, il Comune è intervenuto a bloccare i lavori solo per la **necessità di integrare la documentazione accessoria da allegare alla denuncia**, senza evidenziare ragioni sostanziali e concludenti che attengano al divieto di esecuzione dell'opera, il **proprietario è legittimato a proseguire i lavori**.

<http://www.un-industria.it/Sys/Src/DwnVer.asp?fInfCod=36037&fCodAll=22169>

Regolamento edilizio unico, sta per arrivare il testo definitivo

Sono ormai passati quasi 2 anni, da quando lo *Sblocca Italia* aveva previsto che il Governo, le Regioni e gli Enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, avrebbero dovuto concludere un accordo in sede di Conferenza unificata per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo al fine di semplificare ed uniformare gli adempimenti su tutto il territorio italiano.

Il regolamento edilizio costituisce uno strumento fondamentale per dare attuazione alla tanto desiderata "semplificazione" delle procedure edilizie, che comunque è almeno già iniziata grazie ai moduli unificati per CIL, CILA, SCIA e Permesso di costruire.

Nel frattempo, il Mit (Ministero infrastrutture e trasporti) sta spingendo sull'acceleratore per giungere allo schema definitivo, che negli ultimi tempi aveva trovato una serie di ostacoli a causa di alcune Regioni che non erano concordi su alcune questioni, tipo le definizioni standardizzate.

Ad esempio, uno dei nodi da sciogliere era quello della definizione di "superficie": il problema sarebbe legato al fatto di includere o meno le parti comuni (androne e scale) nelle cubature assentite: se ad esempio si includessero nella definizione di superficie le scale e gli androni, si otterrebbero abitazioni con scale e androni ridotti al minimo, per massimizzare invece le volumetrie residenziali.

Intanto si apprende che finalmente che è stato raggiunto un accordo tra il Mit e gli enti locali, che avrebbero risolto i principali problemi posti dagli enti locali, tra cui la definizione di superficie.

Nel nuovo regolamento edilizio unico sarebbero presenti 4 definizioni di superficie, rilevanti ai fini del calcolo della volumetrie:

- **superficie totale:** include tutti i piani fuori terra, seminterrati e interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio
- **superficie lorda:** la superficie totale senza le superfici accessorie e incluse le murature
- **superficie utile:** la superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre
- **superficie accessoria:** comprende tutti gli spazi non abitabili (portici, ballatoi, balconi, cantine, sottotetti, vani scala, depositi, garage, androni)

Manca dunque davvero poco per ottenere il testo definitivo del regolamento unico edilizio, che metterà fine alle notevoli disparità che oggi si manifestano tra Regione e Regione e tra Comune e Comune.

L'efficienza energetica "entra" nella Norma CEI 64-8

È stato reso disponibile il progetto CEI C.1170.

Il documento, che resterà in inchiesta pubblica fino al 21 marzo, costituirà il nuovo Capitolo 8.1 "Efficienza energetica degli impianti elettrici" della Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua".

Il nuovo Capitolo 8 fornisce prescrizioni, misure e raccomandazioni supplementari per il progetto, l'installazione e la verifica di tutti i tipi di impianti elettrici a bassa tensione, compresi la produzione locale e l'accumulo dell'energia per ottimizzare l'utilizzo efficiente globale dell'elettricità'.

Il documento resterà a disposizione di tutti gli interessati fino al 21 marzo.

In questo periodo è possibile inviare i propri commenti utilizzando il documento-template scaricabile liberamente all'indirizzo www.ceiweb.it/doc/moduli/FormularioIP.docx, da allegare all'e-mail da inviare all'indirizzo dt@ceiweb.it.

I commenti saranno inviati all'Organo Tecnico CEI competente, che li analizzerà nella fase di predisposizione della versione finale del documento.

<http://webstore.ceiweb.it/WEBStoreVisIP.aspx?NOMEFILE=C1170.pdf>

Ascensori: pubblicata in lingua italiana la norma europea UNI EN 81-22

La norma europea UNI EN 81-22 si inserisce nel quadro delle regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e si occupa, in particolare, di ascensori elettrici.

La norma specifica le regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di nuovi impianti permanenti di ascensori elettrici, con trazione o spinta positiva, che collegano piani definiti.

Imu e tasi su immobili in comodato d'uso, cosa cambia rispetto al passato?

L. 28.12.2015, n. 208
G.U. 30.12.2015 n. 302

Inoltre, definisce le caratteristiche delle cabine progettate per trasportare persone o persone e cose, sospesa da funi o catene e traslante in un piano verticale lungo guide che sono inclinate con un angolo compreso tra 15 ° e 75 ° rispetto all'orizzontale.

La legge di Stabilità 2016 ha introdotto una riduzione del 50% della base imponibile di Imu e Tasi per gli immobili concessi in comodato d'uso tra parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli).

Valutiamo innanzitutto le regole che vigevano in precedenza (2014 e 2015).

Imu e Tasi in comodato d'uso anni 2014 e 2015

Per gli anni 2014 e 2015, i Comuni avevano la facoltà di assimilare l'abitazione concessa in comodato d'uso tra parenti in linea retta ad abitazione principale dell'immobile. In tal caso, il Comune doveva specificamente prevedere tale assimilazione nella delibera comunale e poteva anche fissare come condizione necessaria quella di provvedere alla registrazione del contratto di comodato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, il Comune poteva prevedere l'assimilazione ad abitazione principale fino alla quota di rendita catastale non eccedente i 500 euro oppure che tale assimilazione fosse limitata al caso in cui il comodatario appartenesse ad un nucleo familiare con valore Isee non superiore a 15.000 euro annui.

Pertanto, per l'Imu era possibile ottenere l'esenzione Imu mentre la Tasi era dovuta su tutti gli immobili indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza.

Imu e Tasi in comodato d'uso 2016

Dal 2016, la legge di Stabilità sottrae al Comune la possibilità di deliberare autonomamente l'assimilazione ad abitazione principale dell'immobile concesso in comodato d'uso al figlio, introducendo l'unica agevolazione consistente nella riduzione della base imponibile Imu e Tasi nella misura del 50%.

Tuttavia sono necessari alcuni requisiti soggettivi ed oggettivi.

Requisiti soggettivi

Per ottenere la riduzione di Imu e Tasi al 50% in caso di comodato, sono necessari i seguenti **requisiti** soggettivi:

1. il **comodatario** (chi riceve in comodato l'abitazione) deve utilizzare l'immobile ricevuto in comodato come propria **abitazione principale**, ossia deve risiedervi anagraficamente e dimorarvi abitualmente
2. il **comodante** (colui che cede l'abitazione in comodato) deve possedere **un solo immobile sul territorio nazionale**
3. il **comodante** deve **risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune** in cui è situato l'immobile concesso in comodato

Il MEF ha già chiarito che, relativamente al secondo requisito soggettivo, ove il legislatore ha parlato in maniera generica di "immobile", occorre far riferimento ad uso abitativo.

La condizione soggettiva che limita notevolmente il campo di applicazione dell'agevolazione è la residenza del comodante: questi deve risiedere nello stesso comune in cui si trova l'immobile ceduto in comodato. Quindi, per ottenere l'agevolazione, il comodante dovrebbe cedere l'unico immobile "abitativo" di cui è proprietario ed andarsene a vivere in affitto nello stesso comune in cui è situato l'immobile. Tuttavia, viene poi introdotta una eccezione:

- **il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante** oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile **adibito a propria abitazione principale**, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

Requisiti oggettivi

I requisiti oggettivi sono invece 2:

- a. **l'immobile** oggetto del comodato **deve essere di categoria non di lusso** (cat. A2, A3, A4, A5, A6 e A7)
- b. **il contratto di comodato deve essere registrato** presso gli uffici dell' Agenzia delle Entrate

I casi possibili

In definitiva, analizzando attentamente i requisiti, il campo di applicazione del beneficio si può ridurre a 4 casi:

- i. **il comodante possiede un solo immobile:** il comodante (esempio il padre) possiede **un solo immobile ad uso abitativo e non di lusso** e cede tale immobile in comodato (ad esempio al figlio); il comodante dovrà risiedere in affitto nello stesso comune in cui è situato l'immobile ceduto in comodato
- ii. **il comodante possiede una abitazione e altri immobili:** il comodante possiede **un unico immobile abitativo non di lusso** che cede in comodato e **altri immobili non abitativi** sul territorio italiano (ad esempio terreni, aree edificabili, negozi o uffici) e risiede in affitto nello stesso comune in cui è situato l'immobile ceduto in comodato
- iii. **il comodante possiede due abitazioni:** il comodante possiede **l'immobile abitativo non di lusso** che cede in comodato e **altro immobile che costituisce la sua abitazione principale** nello stesso comune in cui è situato l'immobile ceduto in comodato
- iv. **il comodante possiede due abitazioni e altri immobili:** il comodante possiede **l'immobile abitativo non di lusso** che cede in comodato, un **altro immobile che costituisce la sua abitazione principale** nello stesso comune in cui è situato l'immobile ceduto in comodato e **altri immobili non abitativi** sul territorio italiano (terreni, aree edificabili, negozi o uffici)

Comodato d'uso di immobile storico

Il MEF in occasione di Telefisco 2016 ha chiarito che l'agevolazione sugli immobili in comodato si applica anche agli immobili storici, che a loro volta godono del beneficio Imu e Tasi. Pertanto, nell'ipotesi di immobile storico o artistico concesso in comodato, le 2 agevolazioni sono cumulabili e si avrà la doppia riduzione della base imponibile del 50%, ottenendo una base imponibile Imu e Tasi pari al 25%.

Mancata registrazione e ravvedimento operoso

In caso di mancata registrazione del contratto, è possibile comunque usufruire delle agevolazioni per comodato procedendo a regolarizzare la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso.

Crediti PA, prorogata la possibilità per professionisti e imprese di compensare con i debiti

L. 28.12.2015, n. 208
G.U. 30.12.2015 n. 302

La legge di Stabilità 2016 ha disposto a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi la proroga anche per il 2016 della possibilità di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti:

- non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali
- maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione

La certificazione dei crediti

Al fine di utilizzare il credito vantato verso la pubblica amministrazione, il creditore deve richiedere all'Ente debitore la certificazione del credito che attesti

- certezza
- liquidità
- esigibilità

nonché il relativo ammontare.

**Detrazione 65
e riqualificazione
energetica,
tutte le novità
nella nuova
guida delle Entrate**

La richiesta di certificazione dei crediti va presentata dal soggetto interessato tramite la “Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti” sul sito internet del MEF.

La PA, fatte le dovute verifiche, certifica al creditore tramite PEC che il credito è certo, liquido ed esigibile. In alternativa “boccia” la richiesta, informando il soggetto che il credito è insussistente/inesigibile (anche parzialmente).

Utilizzo del credito

Il creditore, ottenuta la certificazione in esame può attendere il pagamento da parte della P.A. (entro il termine indicato nella certificazione stessa) o cederlo, anche parzialmente, *pro solvendo* (il cedente risponde dell'eventuale inadempienza del debitore) oppure *pro soluto* (il cedente garantisce esclusivamente l'esistenza dello stesso) ad una banca/intermediario finanziario.

In alternativa, può utilizzarlo in **compensazione** di:

- somme iscritte a ruolo, riferite a cartelle di pagamento, dovute a titolo di tributi erariali, regionali e locali, contributi assistenziali e previdenziali, premi INAIL ed altre entrate spettanti alla Pubblica Amministrazione somme dovute in relazione agli istituti deflattivi del contenzioso (accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale).

L'agevolazione fiscale per la **riqualificazione energetica** consiste nella **detrazione fiscale del 65%** da applicare a Irpef o Ires per le spese sostenute in merito ad interventi su edifici esistenti che ne aumentino il livello di efficienza energetica.

La legge di Stabilità 2016 ha prorogato gli incentivi per la riqualificazione energetica a tutto il 2016; dal 1° gennaio 2017, salvo ulteriori proroghe, l'agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.

La legge di stabilità 2016 ha inoltre esteso l'agevolazione:

- all'acquisto, installazione e messa in opera di **dispositivi per il controllo a distanza** degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative
- agli interventi realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 dagli **Istituti autonomi per le case popolari** su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Un'altra novità introdotta dalla legge di stabilità 2016 prevede, in alternativa alla detrazione, la possibilità per i contribuenti che si trovano nella “**no tax area**” (incapienti) di **cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito i lavori**.

Questa scelta potrà essere fatta solo per le **spese sostenute nel 2016** per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali e con modalità che saranno stabilite con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova **guida sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico** con le novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016.

Nella guida vengono illustrate oltre alle modalità operative per usufruire delle detrazioni anche tutte le novità relative al 2016.

http://www.casa.governo.it/allegati/Guida_Agevolazioni_Risparmio_energetico_gen2015.pdf

Affidamento diretto con procedura negoziata: solo se strettamente necessario

Il Consiglio di Stato ribadisce che l'affidamento diretto attraverso procedura negoziata va adottato solo nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara.

Con la sentenza 413/2016, il Consiglio di Stato afferma che il sistema di scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata senza pubblicazione del bando (di cui all'art. 57, comma 2 del *Codice appalti*) rappresenta un'eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorrenzialità tipica della procedura aperta; pertanto i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili d'interpretazione estensiva.

In particolare, l'affidamento diretto è consentito nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.

Entrando nello specifico, un'amministrazione comunale aveva affidato la gestione temporanea di piscine comunali coperte ad una determinata società, mediante affidamento diretto. Un'altra società impugnava il provvedimento con ricorso al Tar Campania, che lo accoglieva, annullando il provvedimento di affidamento. La società aggiudicataria dal canto suo propone appello al Consiglio di Stato.

I giudici di Palazzo Spada accolgono il ricorso e annullano la sentenza del Tar Campania.

Dapprima ricordano le condizioni necessarie per ricorrere all'affidamento diretto, quindi affermano che il Comune aveva giustificato l'affidamento a causa dell'urgenza dovuta al fatto di evitare costi non sostenibili relativi al pericolo di un'eventuale "non gestione" della struttura per un tempo non predeterminabile e al rischio di atti vandalici.

La valutazione della sussistenza dell'estrema urgenza di salvaguardare la struttura, senza lasciarla inutilizzata con i rischi di vandalismi e di deterioramenti, è derivata da eventi che non possono ritenersi prevedibili e che non sono imputabili nella specie all'Amministrazione.

http://www.unitel.it/attachments/4593_ConsigliodiStato_sentenza_n.413_3febbraio2016-1.pdf

Finanziamenti edilizia scolastica, la sintesi dell'ANCI

Negli ultimi tempi ci sono state numerose iniziative e finanziamenti in favore dell'edilizia scolastica, finalizzate alla realizzazione di nuove scuole e alla riqualificazione di quelle esistenti nel nostro paese.

L'Anci (Associazione nazionale comuni italiani) ha elaborato ed inviato a tutti i sindaci una nota informativa sullo stato dei **finanziamenti per l'edilizia scolastica** per l'anno 2016 e per gli anni seguenti.

Indagini diagnostiche dei solai, Scuole belle, fondi Inail, mutui per l'edilizia scolastica, Sbloccascuole, fondi di Kyoto per efficientamento energetico queste le principali iniziative per l'edilizia scolastica.

Di seguito una sintesi in cui si riassumono i punti chiave di questi finanziamenti.

Sbloccascuole

Il programma Sbloccascuole, previsto dalla Legge di Stabilità 2016, libera la spesa di risorse a valere sull'avanzo di amministrazione e sul ricorso al debito.

Si tratta di 480 milioni di euro liberati dai vincoli di bilancio per Comuni, Province e Città metropolitane per interventi di edilizia scolastica e per la realizzazione di nuove scuole.

Entro il primo marzo 2016 gli Enti locali possono trasmettere la domanda attraverso *l'apposito portale*.

Mutui per l'edilizia scolastica

Il decreto Mutui (dm 23 gennaio 2015) ha stanziato 50 milioni di euro per la copertura dei mutui trentennali stipulati dalle Regioni con le banche per la realizzazione di interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole pubbliche.

Indagini diagnostiche solai

La legge 107/2015, al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti, ha autorizzato la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2015 per finanziare indagini diagnostiche degli edifici scolastici.

Scuole belle

Scuole belle è il capitolo del programma di edilizia scolastica che riguarda gli interventi di piccola manutenzione, decoro e ripristino funzionale degli edifici scolastici.

Nel 2014 sono state coinvolte 7.235 scuole, con un finanziamento di 150 milioni di euro. Tra il 2015 e il primo trimestre del 2016, saranno effettuati altri 10.000 interventi.

Recupero risorse già stanziato e non utilizzate

In base alla legge 107/2015 è prevista la possibilità di recuperare risorse già destinate ad attività di edilizia scolastica ma non ancora utilizzate, la cui entità però ancora non è stata data.

Le risorse sono finalizzate ad interventi compresi nella programmazione nazionale del triennio 2015/2017 (dl 104/2013), interventi necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'anagrafe dell'edilizia scolastica.

Fondi Inail

In merito agli investimenti immobiliari da parte dell'Inail nel settore dell'edilizia scolastica, esiste il DPCM, registrato dalla Corte dei Conti, in cui sono individuate le iniziative di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali dell'Inail.

Gli interventi possono riguardare il completamento di nuovi edifici, i cui lavori siano già in corso, oppure progetti immediatamente cantierabili riguardanti nuove costruzioni o la messa a norma di edifici esistenti. E' previsto che Inail debba farsi carico dei costi dell'operazione richiedendo alle Amministrazioni di corrispondere un canone ad un tasso di interesse agevolato pari al 3% del costo complessivo dell'opera, di cui Inail acquisisce la proprietà.

Fondi Kyoto ed efficientamento energetico

Si tratta di un fondo dedicato interamente al finanziamento a tasso agevolato (0,25% di interesse) di interventi volti all'incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici.

Le risorse stanziato a valere sul Fondo Kyoto ammontano a 350 milioni di euro e sono riservate ai soggetti pubblici proprietari di immobili destinati all'istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e all'istruzione universitaria, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Le modalità di accesso al bando, di concessione e di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato, sono contenute nel Decreto 66/2015.

Risorse protezione civile

Con la legge 244/2007 il Fondo per interventi straordinari è stato incrementato di 20 milioni di euro all'anno a partire dal 2008 per l'adeguamento strutturale e antisismico delle scuole e per la costruzione di nuovi edifici scolastici, qualora sia indispensabile sostituire quelli ad elevato rischio sismico.

http://www.edilia2000.it/downloads/news/10292_news_pdf_3_v2.pdf

**False dichiarazioni
o false
documentazioni
ai fini della
qualificazione,
delibera Anac**

Il Codice appalti all'art. 48 prevede che le stazioni appaltanti, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedano ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito.

Le stazioni appaltanti eseguono i vari controlli. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità.

Inoltre, l'art. 40 comma 9 quater del Codice appalti prevede che, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione, le SOA segnalino l'accaduto all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

L'Anac (Autorità nazionale anticorruzione) entra nel merito della questione, fornendo le indicazioni per le stazioni appaltanti.

<http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2016/com.pres.10.02.16.pdf>

**Oneri sicurezza
aziendali,
la mancata
indicazione
comporta
l'esclusione
dalla gara!**

Consiglio di Stato
03.02.2016, n. 424

Il Consiglio di Stato conferma l'obbligo per le imprese di **indicare sempre gli oneri di sicurezza aziendali** nelle offerte economiche.

Tali oneri, detti anche **costi interni per la sicurezza**, vanno specificati anche in assenza di apposita previsione nel bando, pena l'esclusione.

La sentenza in esame riguarda l'affidamento di un appalto integrato per la progettazione ed esecuzione dei lavori di recupero funzionale di una ex caserma, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La recente sentenza di Palazzo Spada conferma l'orientamento prevalente circa la **legittimità del potere di esclusione del concorrente in caso di mancata indicazione degli oneri sicurezza aziendali** che costituisce un **precetto inderogabile** (ai sensi del combinato disposto degli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, cod. contratti pubblici e 26, comma 6, t.u. sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008) a cui le imprese partecipanti sono tenute anche in assenza di esplicita previsione nella lex specialis, ossia nel bando.

<https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=VW5AEWJMFPWBXXDF7WVQZECBKQ&q=>

**Depositi
gas naturale
e biogas, la nuova
regola tecnica di
prevenzione incendi**

D.M. 03.02.2016
G.U. 12.02.2016, n. 35

Al fine di aggiornare le disposizioni di sicurezza antincendio, il Ministero dell'interno ha approvato il **decreto 3 febbraio 2016** contenente la regola tecnica di prevenzione incendi per i **depositi di gas naturale e biogas**.

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi sia di nuova realizzazione che esistenti (alla data di entrata in vigore del decreto), quali:

- depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8
- depositi di biogas (anche con densità superiore a 0,8)

Per garantire la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio, i suddetti depositi devono, quindi, essere realizzati e gestiti in modo da:

- minimizzare le cause di incendio
- garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti
- limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali
- limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui
- assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza

Nel provvedimento vengono indicati i prodotti che devono essere commercializzati ed impiegati, ovvero quelli regolamentati dalle disposizioni comunitarie.

Il decreto entrerà in vigore il 90° giorno dalla pubblicazione, ossia il 12 maggio 2016.

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/02/12/16A00946/sg>

Prevenzione incendi nei locali di pubblico spettacolo

E' stata recentemente emanata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia l'edizione 2016 delle "Indicazioni Procedurali e di Prevenzione Incendi per i Locali di Pubblico Spettacolo" che riporta indicazioni per individuare quali sono i "Locali di Pubblico Spettacolo", le procedure da seguire per l'autorizzazione ad esercire, la documentazione da presentare alle Commissioni di Vigilanza ed una sintesi della pertinente normativa tecnica.

<http://www.vigilfuoco.it/sitiComandi/GestioneSiti/downloadFile.asp?s=1081&f=64980>

Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Per. Ind. Orazio Spezzani)

